



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD</i>	
N. atto DN-12 / 234	del 02/04/2013
Codice identificativo 885801	

PROPONENTE <i>Comunicazione - Serv. Informativi - Sp. Cittadino</i>
--

OGGETTO	CRITERI GENERALI PER GLI OPEN DATA DEL COMUNE DI PISA.
----------------	---

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<i>PAOLI LUIGI</i>



COMUNE DI PISA

Direzione Comunicazione, Sportello al Cittadino e Sistema informativo

Oggetto: Criteri generali per gli open data del Comune di Pisa.

IL DIRIGENTE

Viste:

-la deliberazione del Consiglio Comunale del 21.12.2012, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2013 ed i relativi allegati ai sensi di legge,

-la deliberazione della Giunta Comunale del 28.12.2011, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. finanziario dell'esercizio 2013;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, che attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;

Considerato che il Sindaco con proprio provvedimento n. 29 del 13.5.2011 ha nominato il Dirigente della Direzione Comunicazione – Sportello al Cittadino – Sistema Informativo con decorrenza 16.5.2011;

Richiamata la seguente normativa:

-il D.Lgs. 24.1.2006, n. 36 "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico" dando la possibilità alle amministrazioni pubbliche di autorizzare il riutilizzo dei dati pubblici nella propria disponibilità, dove per "riutilizzo" si intende *"l'uso del dato da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell'ambito dei fini istituzionali"*

-il D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" che stabilisce l'accessibilità da parte di terzi dei dati delle pubbliche amministrazioni fatti salvi i limiti alla conoscibilità previsti da leggi e regolamenti (art. 50), dati che sono fruibili tramite una particolare licenza d'uso e in modalità aperta (art. 52 e art. 68)

-il D.lgs 27.10.2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che introduce un nuovo concetto di trasparenza nella pubblica amministrazione, l'accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione da parte dell'intera collettività, innovando la legge 241/1990 che regolava il diritto di accesso

-il D.L. 9.2.2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che nell'art. 47 comma 2 bis lett. b) prevede esplicitamente fra obiettivi cui deve attenersi cabina di regia nell'attuazione dell'agenda digitale italiana prevista nella disposizione "la promozione del paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi"

-la Legge 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che stabilisce il riordino degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni prevedendo una pubblicazione degli atti, i documenti e le informazioni previsti dalla legge anche in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti

-la deliberazione della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 105/2010 ("Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità") e la successiva Deliberazione CIVIT n. 2/2012 ("Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità") per quanto riguarda la necessità di pubblicare i dati in formato aperto

-le Linee guida siti web P.A. 2011 del 29 luglio 2011 del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione e il relativo Vademecum open data 2011 dell'ottobre 2011 curato da Formez P.A. e pubblicato dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione

-la Legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che regola il procedimento amministrativo, trasparenza e accesso

-la Legge 22.4.1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", che regola il diritto d'autore, la titolarità dei contenuti e dei dati pubblici e le licenze per il riutilizzo

-il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" che regola la diffusione dei dati personali e i provvedimenti del Garante relativi alla pubblicazione e diffusione dei dati pubblici su web;

Richiamato il Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali del Comune di Pisa approvato con deliberazione del C.C. n. 1 del 12.1.2006 che:

-all'art.11 definisce i documenti esclusi dal diritto di accesso

-all'art.19 definisce che i dirigenti, ovvero i funzionari dipendenti direttamente dal Sindaco o dal Segretario Generale o Direttore Generale, sono *Responsabili* dei trattamenti dati personali afferenti alla struttura a loro assegnata;

Richiamato il protocollo d'intesa che il Comune di Pisa ha stipulato con i Comuni dell'area pisana (Pisa, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano) (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 207 del 13.11.2012) con il quale si *concorda di perseguire una politica concreta di open data e di liberazione di dati pubblici finalizzata al riuso delle informazioni da parte di chiunque sia interessato*. In particolare si richiamano le seguenti affermazioni del protocollo

In particolare, con il presente protocollo d'intesa si intende avviare un percorso che porti i Comuni dell'Area Pisana a considerare operativamente il ruolo strategico degli Open Data, che consiste nel rendere i dati delle amministrazioni accessibili a tutti sul web, in formato aperto, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino l'utilizzo, l'integrazione e il riuso, seppur nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

I comuni dell'Area Pisana intendono far propria la definizione di Open data proposta dall'Open Knowledge Foundation che, in una versione sintetica, recita "un contenuto o un dato si definisce aperto se chiunque è in grado di utilizzarlo, riutilizzarlo e ridistribuirlo, soggetto, al massimo, alla richiesta di attribuzione e condivisione allo stesso modo". Il dato deve quindi essere accessibile, preferibilmente via Internet, possibilmente ad un costo marginale e in un formato modificabile, libero da vincoli tecnologici che ne limitino la diffusione. Eventuali vincoli legali non devono pregiudicare la possibilità di distribuzione e riuso e non devono esserci discriminazione all'uso contro persone o gruppi, campi di indagine e destinazione.

S'intende, inoltre, considerare il paradigma in sviluppo del Linked Open Data come la prospettiva ideale di prosecuzione e superamento ideale degli attuali modelli Open Data. Se infatti gli Open Data consentono l'abbattimento di barriere culturali, legali ed economiche al riuso, il Linked Open Data permette di focalizzarsi sullo sviluppo di soluzioni e strumenti in grado di rendere i dati vivi ed aggiornati grazie all'interoperabilità tra i sistemi che trattano le stesse informazioni ed alla possibilità di collegare i dati tra loro.

I Comuni dell'Area Pisana si impegnano pertanto a operare nella logica di richiedere ai propri fornitori di soluzioni e servizi informatici un progressivo allineamento ai requisiti open data, richiedendo l'upgrade dei sistemi a condizione che gli output informativi siano forniti in formato machine readable ed in prospettiva compatibili con sistemi LOD (Linked Open Data). Si dovrà inoltre considerare il problema dell'integrazione fra dati di sistemi diversi (diversi linguaggi, formati, protocolli etc..) operando nel tempo per arrivare ad un allineamento tra i sistemi fino alla completa uniformazione (in modo che una stessa "cosa" venga identificata in maniera univoca da sistemi differenti).

...

Preso atto che la suddetta delibera di Giunta Comunale n. 207 del 13.11.2012 individua quale responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati aperti all'interno del Comune di Pisa, Il Dr. Luigi Paoli, Dirigente dell'Area Partecipazione e Servizi alla Persona, dando mandato allo stesso di redarre un progetto operativo, condiviso con le Direzioni Comunali, per la definizione di un piano per la pubblicazione;

Ritenuto, nell'ambito della definizione del piano di pubblicazione degli open data, di approvare i "Criteri generali per gli open data del Comune di Pisa" in allegato "1" al presente atto, al fine di regolamentare il processo di definizione degli open data e loro modalità di accesso e riutilizzo;

Considerato l' art. 9 del D.L. 18.10.2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che:

- modifica il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, definendo gli open data e razionalizzando il processo di valorizzazione del patrimonio informativo, obbligando le amministrazioni ad adottare e pubblicare regolamenti che disciplinino la facoltà di accesso telematico e il riutilizzo,
-stabilisce, in sede di prima applicazione, che i suddetti regolamenti sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge;

Ritenuto, pertanto, di dare attuazione all'art. 9 del citato decreto legge 179/2012 così come convertito con modificazioni dalla legge 221/2012 attraverso la pubblicazione del presente atto nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito web istituzionale del Comune di Pisa;

Vista il "Regolamento per lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e per l'organizzazione dei procedimenti di gara" approvato con deliberazione della G.C. 189 del 17.10.2012, nonché il Provvedimento DN-21/2013 del Segretario/Direttore Generale;

Attestato, sotto la propria responsabilità esclusiva, la legittimità, la regolarità e la correttezza della presente determinazione e del procedimento a questa presupposto;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati e qui integralmente richiamati:

1. di approvare i "Criteri generali per gli open data del Comune di Pisa" in allegato "1" al presente atto, che costituiscono la regolamentazione della facoltà di accesso telematico e riutilizzo prevista dall'art. 9 del D.L. 179/2012 così come convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012;

2. di trasmettere il presente atto a tutte le Direzioni Comunali, le quali saranno coinvolte dalla Direzione Comunicazione, Sportello al Cittadino e Sistema informativo, negli ambiti di loro competenza, per la redazione del progetto operativo per la definizione del piano di pubblicazione degli open data del Comune di Pisa.

ALLEGATO "1" -Criteri generali per gli open data del Comune di Pisa

Finalità¹

Il Comune di Pisa intende promuovere il riuso dei propri dati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, diritto d'autore, diritti di proprietà intellettuale, privativa industriale, segreto statistico.

Laddove ci siano fattispecie di dati personali la pubblicazione dovrà avvenire in forma anonima e con tutte le cautele necessarie al rispetto della riservatezza.

Restano esclusi, più in generale, dalla pubblicazione tutti quei dati per i quali non è consentito l'accesso ai sensi dell'art. 24 della legge 241/1990².

Il Comune di Pisa opera per rimuovere e prevenire ostacoli che impediscano la piena accessibilità ai dati ed ai documenti contenuti nei dataset³ ed assicura un trattamento paritario a tutti i riutilizzatori.

Il Comune di Pisa adotterà licenze che consentano l'utilizzo dei dati a tutta l'utenza gratuitamente, salvo specifiche eccezioni individuate e motivate, con l'unico onere per gli utilizzatori della citazione della fonte.

Il principio che il Comune di Pisa adotta nell'apertura dei dati è la pubblicazione di tutto il proprio patrimonio informativo in formato aperto, tranne ciò che non è possibile per esplicite esclusioni o limitazioni di legge, nell'ottica della totale accessibilità.

Infine il Comune di Pisa coniuga l'esigenza di apertura dei dati con quella della loro interoperabilità, pertanto promuove metodologie tecniche che permettano di effettuare correlazioni fra più dataset indipendenti e favorisce l'apertura dei dati, laddove possibile, come Linked Open Data.

Le fasi del processo open data⁴

Si premette che il Comune di Pisa è titolare dei dati, ma la responsabilità degli stessi è divisa fra le strutture competenti alla raccolta e gestione degli specifici dati⁵.

Le strutture comunali responsabili dei dati devono adoperarsi affinché i dati siano pubblicati in formato aperto, a meno che non ci siano esclusioni o limitazioni di legge.

Per far questo devono attentamente seguire le fasi previste nel processo open data in collaborazione con la Direzione Servizi Informativi:

¹ Le finalità qui riportate derivano dal protocollo d'intesa che il Comune di Pisa ha stipulato con i Comuni dell'area pisana (Pisa, Calci, Cascina, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano) (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 207 del 13.11.2012) con il quale si *concorda di perseguire una politica concreta di open data e di liberazione di dati pubblici finalizzata al riuso delle informazioni da parte di chiunque sia interessato.*

² Vedi anche *Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali* del Comune di Pisa approvato con deliberazione del C.C. n. 1 del 12.1.2006 (art.11)

³ Un insieme di dati pubblicati prende il nome di **dataset**

⁴ Si seguono le fasi (e relativi contenuti) indicate nel "Linee guida per i siti web della PA – **Vademecum Open Data**" disponibile al seguente indirizzo <http://www.funzionepubblica.gov.it/media/982175/vademecumopendata.pdf>

⁵ *Regolamento per l'accesso ai documenti e alle informazioni e per la tutela dei dati personali* del Comune di Pisa approvato con deliberazione del C.C. n. 1 del 12.1.2006 (art.19)

- 1.- identificazione dei dati
- 2.- analisi dei dataset identificati
- 3.- pubblicazione dei dataset
- 4.- diffusione dei dataset pubblicati

Per ogni fase del processo sono indicate le modalità operative da seguire.

1. Identificazione dei dati⁶

La struttura responsabile del dato definisce:

- dove sono i dati a disposizione dell'Amministrazione e quali sono le fonti dati di rilievo, cioè l'identificazione di archivi strutturati, elenchi, base dati prodotte da software in uso dell'Amministrazione
- quali sono i dati a disposizione dell'amministrazione e quindi se si tratta di dati necessari alla gestione delle attività (dati che servono all'amministrazione per il corretto funzionamento dei suoi processi), dati ottenuti dal risultato delle attività (dati che l'amministrazione produce nell'esercizio delle sue funzioni), dati prodotti nella gestione delle attività-sottoprodotti di un processo (dati che l'amministrazione ottiene come sottoprodotto dei processi)
- quali di questi dati siano funzionali ai reali interessi della Comunità di riferimento.

2. Analisi dei dati⁷

La struttura responsabile del dato effettua una verifica circa la titolarità dei dati che deve essere del Comune di Pisa. Va tenuto conto che:

- il Comune di Pisa è titolare del dato solo se lo ha creato direttamente o lo abbia commissionato ad altro soggetto
- lo spostamento dei dati da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità e quindi rimane la responsabilità sulla gestione dello stesso e sulla sua esattezza e veridicità, come previsto dall'art. 58 comma 1 del d.lgs. 82/2005. Ciò comporta che l'uso legittimo del dato in tutti gli altri casi (ossia dati formati da altri soggetti) avvenga ottenendo dal titolare apposita licenza che consenta la pubblicazione.

Rispetto alla legge 633/1941 le strutture responsabili dei dati devono prestare particolare attenzione alla titolarità delle informazioni che si vogliono pubblicare evitando la violazione dei diritti di autore o altri diritti di privativa di soggetti terzi : in questi casi l'esistenza del diritto di autore e dei diritti connessi potrebbero impedire o limitare l'utilizzo dei dati per scopi diversi da quelli istituzionali.

I limiti alla conoscibilità dei dati sono quelli previsti dalle leggi e regolamenti in vigore con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei soggetti a cui i dati si riferiscono (d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e provvedimenti del Garante n. 17/2007 "*Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali*" e n. 88/2011 "*Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuati da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web*"). I dati anonimi sono comunque pubblicabili.

⁶ Vedi pag.44-49 del Vademecum Open Data di cui alla nota 3

⁷ Vedi pag. 33-37 del Vademecum Open Data di cui alla nota 3 (titolarità, privacy, diritto d'autore) e pag. 51-55 sulla qualità e formato dei dati

Vanno poi verificati:

- la qualità dei dati⁸: prima di pubblicare i dati deve essere controllata la loro qualità per definire l'opportunità di una apertura verso l'esterno.

Si tratterà di valutare:

l'accuratezza sintattica: definita come la vicinanza del valore del dato ad un valore nel dominio di definizione sintattico considerato corretto

l'accuratezza semantica: definita come la vicinanza del valore del dato ad un valore nel dominio di definizione semantico considerato corretto

l'attualità: definita come l'adeguatezza del valore del dato rispetto alle esigenze temporali del contesto d'utilizzo

la completezza: definita come l'estensione con cui i valori dei dati coprono l'universo cui sono riferiti

la consistenza interna: indica il grado di coerenza dei dati presenti in un dataset riferiti ad una stessa entità

la consistenza esterna: indica il grado di coerenza tra dati diversi ma correlati presenti tra elementi di un dataset.

- il formato in cui sono disponibili⁹. I dati possono essere:

grezzi: sono dati disponibili in quei formati che – seppure disponibili su supporto informatico – non consentono un'estrapolazione immediata degli stessi

Ad esempio: *Immagini nei diversi formati grafici bitmap (es. .gif, .jpg, .bmp, ecc...), documenti in formato .pdf o Microsoft Word. Questi dati sono classificabili con 1 stella secondo W3C-World Wide Web Consortium;*

strutturati: sono dati disponibili in formati – aperti o proprietari - che ne consentono l'elaborazione e la sistematizzazione in forma strutturata.

Ad esempio: *documenti realizzati con fogli di calcolo come Microsoft Excel od OpenOffice Calc e salvati in formati come .xls, .csv, .sxc, ecc... Se salvati in formato proprietario sono classificabili con 2 stelle, se salvati in formati come csv, sxc sono classificabili in 3 stelle.*

presenti in un database gestito dall'Ente: di norma di questi dati è possibile scegliere il formato di esportazione più idoneo (es. xml o altri formati aperti). L'esportazione può produrre file classificabili con 4 stelle, o Linked Open Data (5 stelle).

Nel caso in cui l'amministrazione sia in possesso di dati grezzi (cioè non aperti e classificabili come 1 stella) la trasformazione di questi in dati aperti deve essere valutata, data la sua onerosità, sia in relazione al valore dei dati, sia in termini di risorse che di tempi.

Nel caso di dati classificati 2 stelle (strutturati, ma in formato proprietario) è opportuno trasformarli in dati aperti e raggiungere quindi le 3 stelle.

I database classificabili con 4/5 stelle necessitano di competenze tecniche specifiche, in quanto richiedono la costruzione di dataset basati su Linked Open Data, che di norma sono prodotti da database relazionali e software specifici.

3. Pubblicazione dei dataset¹⁰

E' importante inserire a corredo del dataset dei metadati descrittivi, cioè informazioni che rendano più comprensibile il contenuto e ne evidenzino le caratteristiche. E'

⁸ Pag 52-53 del Vademecum Open Data della nota 3

⁹ Pag 21-26 e 54-56 del Vademecum Open Data della nota 3

¹⁰ Pag 20-21 e 55-58 del Vademecum Open Data della nota 3 e punto A3. delle "Linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana" (delibera della Giunta Regionale n. 23 del 21.1.2013)

necessario inoltre agevolarne la reperibilità prevedendo elementi descrittivi quali titoli, descrizioni, indicazioni sulle licenze, le validità, il formato.

I principi che caratterizzano gli open data sono individuabili nei seguenti: disponibilità e accesso dei dati nel loro complesso, in formato utile modificabile, riutilizzo e distribuzione che comprende la possibilità di combinarli ad altri dati e partecipazione universale, ossia il fatto che tutti in modo indiscriminato devono essere in grado di usare, riutilizzare e ridistribuire i dati.

Al fine del rispetto di tali principi i dati pubblicati in formato open data è necessario che abbiano le seguenti caratteristiche:

- **disponibili e accessibili**, cioè disponibili gratuitamente o per un prezzo che preveda soltanto le spese di riproduzione e rielaborazione.
- **aperti a tutti e non discriminatori** verso persone, soggetti, gruppi o ambiti: i dati saranno disponibili a chiunque, senza necessità di identificazione o registrazione.
- **completi**: cioè contenenti tutte le componenti che consentano la loro esportazione, per utilizzarli on line e off line, integrarli ed aggregarli con altre risorse e diffonderli in rete.
- **primari**: le risorse digitali devono essere strutturate in modo tale che i dati siano presentati in maniera sufficientemente granulare, così che possano essere utilizzati dagli utenti per integrarle ed aggregarle con altri dati e contenuti in formato digitale.
- **tempestivi**: l'accesso e l'utilizzo devono essere immediati.
- **accessibili**: disponibili per il maggior numero di utenti senza barriere all'utilizzo, preferibilmente attraverso il solo protocollo HTTP (hypertext transfer protocol) e senza il ricorso a piattaforme proprietarie, disponibili inoltre senza pagamento, registrazione o richiesta.
- **leggibili da computer**: cioè dati che siano machine-readable ovvero processabili in automatico dal computer.
- **in formati non proprietari** cioè codificati in formati aperti e pubblici sui quali non vi siano entità (aziende o organizzazioni) che ne abbiano il controllo esclusivo. Sono preferibili i formati con le codifiche più semplici e maggiormente supportati.
- **liberi da licenze che ne limitino l'uso**: cioè le licenze non devono limitarne l'uso, la diffusione e la ridistribuzione; l'uso di licenze che prevedono limiti all'uso dei dati deve essere motivato.
- **riutilizzabili** e integrabili fino a creare nuove risorse, applicazioni e servizi di pubblica utilità, **anche per finalità commerciali**.
- **ridistribuibili**: dati per i quali sia possibile combinarli con altre basi di dati.
- **ricercabili**: facilmente identificabili in rete attraverso cataloghi e archivi indicizzabili dai motori di ricerca.
- **aggiornati** a cura della struttura che produce ed è responsabile dei dati.
- **soggetti a monitoraggio** sulla pubblicazione dei dati: effettuato da parte della struttura che gestisce il database.

4. Diffusione dei dataset pubblicati

Per permettere un'adeguata diffusione dei dati aperti del Comune di Pisa, gli stessi saranno pubblicati sulla sezione dedicata del sito web istituzionale e sulla piattaforma tecnologica per la gestione e la trasformazione dei dati in formato aperto della Regione Toscana.¹¹

¹¹ Punto G) delle "Linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana" (delibera della Giunta Regionale n. 23 del 21.1.2013) che prevede "Regione Toscana, al fine di incentivare la Pubblica Amministrazione toscana alla pratica degli open data, mette a disposizione degli enti del territorio toscano la piattaforma tecnologica per la gestione e la trasformazione dei dati in formato aperto della Regione Toscana. Gli Enti potranno fruire, facendo richiesta, di un proprio spazio all'interno della piattaforma da gestire in piena autonomia."

Licenze¹²

La licenza è un contratto, o altro strumento negoziale redatto ove possibile in forma elettronica, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei documenti delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) del d.lgs. 36/2006.

A ciascun dataset è abbinata una licenza con cui viene pubblicato e questa è resa facilmente disponibile in lingua italiana. Sarà associato al dataset una licenza che garantisca la massima possibilità di riutilizzo dei dati, a meno di specificità che richiedano l'adozione di licenze meno aperte. Saranno utilizzate licenze leggibili e riconoscibili non solo a utenti nazionali, ma anche a utenti internazionali.

Di norma i dati ed i documenti sono pubblicati con licenza Creative Commons CC-BY¹³ per l'esigenza di armonizzare il rilascio di dati aperti con analoghe iniziative di carattere internazionale.

I dati ed i documenti forniti dalle strutture responsabili dei dati senza l'espressa indicazione di una licenza saranno accompagnati con licenza Creative Commons CC-BY.

In caso di motivato mancato utilizzo di licenza Creative Commons CC-BY saranno utilizzate licenze basate su CC¹⁴ principalmente per l'esigenza di armonizzare il rilascio di dati aperti con analoghe iniziative di carattere internazionale.

In caso di specifiche richieste motivate delle strutture responsabili dei dati possono essere adottate anche licenze di derivazione italiana quali IODL2.0 o IODL1.0¹⁵.

Fatti salvi i limiti di legge inderogabili, le licenze da adottare vanno individuate in modo tale che il Licenziante non si assuma alcuna responsabilità per qualsiasi costo, onere, spesa o danno di qualsiasi natura che dovessero derivare dall'esercizio delle facoltà concesse in licenza, compreso l'utilizzo o il mancato utilizzo del documento da parte del Licenziatario o da parte di terzi.

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

¹² Per uniformità, dovendo procedere alla pubblicazione dei nostri open data sul portale della Regione Toscana, si adottano le stesse scelte della Regione Toscana di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 23 del 21.1.2013 “Realizzazione piattaforma open data e approvazione linee guida recanti criteri generali per gli open data in Regione Toscana”.

¹³ Permette di distribuire, modificare, creare opere derivate dall'originale, anche a scopi commerciali, a condizione che venga riconosciuta la paternità dell'opera all'autore

¹⁴ Esistono licenze CC più restrittive della CC-BY (cfr. it.wikipedia.org/wiki/Licenze_Creative_Commons)

¹⁵ La IODL prevede che l'utente possa liberamente:

- 1) consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire e trasmettere le informazioni;
- 2) creare un lavoro derivato, per esempio attraverso la combinazione con altre informazioni (cosiddetto *mashup*), includendole in un prodotto o sviluppando un'applicazione informatica che le utilizzi come base dati. In cambio, all'utente è chiesto di indicare la fonte delle informazioni e il nome del soggetto che fornisce il dato, includendo, se possibile, un *link* alla licenza; inoltre (nel caso IODL1.0) è richiesto all'utente di pubblicare e condividere gli eventuali lavori derivati con la stessa licenza o con altra licenza aperta, ritenuta compatibile.